

NUOVO CONTRATTO DI CONCESSIONE

Con la presente scrittura privata redatta in 3 (tre) originali, uno per ciascuna delle parti contraenti, ed uno per l'Agenzia delle Entrate,

tra

Il Comune di Fratta Polesine con sede in Fratta Polesine, Via Giovanni Tasso n° 37, P.IVA 00196200299, C.F. 82000450294, rappresentato in questo atto dal [REDACTED], nato a [REDACTED], il [REDACTED], in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica e Vigilanza, domiciliato per la carica presso il Municipio del Comune di Fratta Polesine, a ciò incaricato con Decreto Sindacale [REDACTED] in [REDACTED] e pertanto che agisce e si obbliga esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Comunale che rappresenta, in seguito indicata come "Concedente"

e

Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP-CKH Luxembourg S.à r.l. - con sede legale in Trezzano sul Naviglio (MI) alla Via Leonardo da Vinci n. 1, capitale sociale Euro [REDACTED] interamente versato, partita IVA 13378520152, C.F. e Registro Imprese di Milano n. 02517580920, in persona del Procuratore [REDACTED], nato a [REDACTED] il [REDACTED] che agisce in virtù della procura del [REDACTED], Rep. [REDACTED], registrata il [REDACTED] c/o l'Ufficio territoriale di [REDACTED] n° [REDACTED] prot [REDACTED] per atto del [REDACTED], Notaio in [REDACTED] e munito dei necessari poteri in seguito indicata come "Concessionario" o "Wind Tre",

(Il Concedente ed il Concessionario nel seguito sono congiuntamente indicate come le "Parti").

PREMESSO CHE

- In data 24/11/2011 il Concedente ha stipulato con H3G S.p.A. a Socio Unico una convenzione per la concessione in uso area comunale, registrata all'Agenzia delle Entrate di Asti in data 19/12/2011 al numero 7799 serie 3, avente ad oggetto una porzione di terreno di mq 50 circa sita in Comune di Fratta Polesine, Via Palladio, distinta nel Catasto Terreni di Fratta Polesine, Comune di Fratta Polesine al foglio n° 11, particella n° 354, Qualità SEMINATIVO, Classe 1, per l'installazione di un impianto per telecomunicazioni;
- H3G S.p.A., a far data dal 31 Dicembre 2016, per effetto della fusione ha incorporato la Società WIND Telecomunicazioni S.p.A., assumendo a decorrere da pari data la denominazione "Wind Tre S.p.A."
- Le Parti, avendone reciproco interesse e di comune accordo, intendono risolvere il contratto indicato alla precedente lettera a), con decorrenza dalla data di efficacia del presente atto.

Tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano il Nuovo Contratto avente ad oggetto il godimento dello spazio già oggetto del Precedente Contratto, alle seguenti condizioni:

ART. 1 - DURATA

La Concessione avrà la durata di anni 9 (nove) con decorrenza dal 13/03/2018.

Il Concedente consente che il Concessionario possa recedere anticipatamente dal Contratto per qualsiasi motivo, solamente dopo che siano trascorsi n° 2 (due) anni dalla data di decorrenza del presente Contratto e perciò dal 13/03/2020, dandone comunicazione al Concedente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con un preavviso di 90 (novanta) giorni.

ART. 2 - CANONI

Il canone annuo di Concessione è convenuto in Euro 7.000,00 (Euro settemila/00) da corrispondere in rate trimestrali anticipate di Euro 1.750,00 (Euro millesettecentocinquanta/00), ciascuna, da pagarsi entro la prima decade del mese, con bonifico bancario presso l'Istituto di [REDACTED]

WIND Tre S.p.A.
Società con azionista unico

La Locatrice
Comune di Fratta Polesine

██████████, filiale di ██████████, IBAN ██████████ intestato al Comune di Fratta Polesine.

Resta inteso tra le Parti che il pagamento del canone avrà decorrenza a partire dalla data di efficacia del presente Contratto, fermo restando che dalla prima rata del canone di concessione del Nuovo Contratto verrà decurtato il maggior importo, se corrisposto in via anticipata, con l'ultima rata relativa al Precedente Contratto. Il Concedente provvederà ad emettere nota di credito, se dovuta, per l'importo pari al conguaglio.

Il canone predetto potrà essere aggiornato annualmente in misura percentuale pari al 75% (settantacinque per cento) delle variazioni ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, verificatesi nell'anno precedente, come accertato dall'ISTAT e pubblicato in G.U. ai sensi della Legge n° 392/78, e comunque in misura non superiore a quella prevista dalle leggi vigenti al momento della stipula del Contratto. Quale base di calcolo della variazione annuale ISTAT, sarà assunto l'indice del secondo mese antecedente il mese di decorrenza del canone, così come individuato al precedente capoverso del presente articolo.

Il canone predetto, si intende al lordo di eventuali ritenute di legge.

In caso di ritardato pagamento del corrispettivo superiore ai 60 (sessanta) giorni dalla relativa scadenza, ove tale ritardo sia imputabile al Concessionario, sono dovuti interessi di mora, qualora superiori a Euro 5,00 (cinque) nella misura del tasso legale di interesse, fissato ex art. 1284 Cod. Civ. per i primi sessanta giorni di ritardo e dal sessantunesimo giorno in poi, dalla media aritmetica delle quotazioni dell'Euribor a un mese calcolata sul mese solare precedente a quello in cui cade il sessantunesimo giorno alla data di effettivo pagamento, aumentata di due punti percentuali.

ART. 3- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA

I dati personali forniti dalle Parti sono tutelati dal D. Lgs. n° 196/2003 e sue successive modificazioni e integrazioni e, pertanto, saranno utilizzati al fine esclusivo dell'integrale esecuzione del presente Nuovo Contratto.

Le Parti autorizzano altresì il trattamento dei dati da parte di soggetti terzi al solo scopo di dare esecuzione al Nuovo Contratto e/o adempiere agli obblighi di legge, regolamenti, direttive comunitarie e disposizioni di cui al D. Lgs. n° 196/2003. Il Concedente si impegna a non rivelare a terzi le informazioni riservate, né ad utilizzarle per fini diversi dall'adempimento del presente Nuovo Contratto.

Il Concedente sarà ritenuto responsabile per la divulgazione non autorizzata di informazioni riservate effettuate dai propri impiegati, funzionari, rappresentanti o incaricati in genere e, pertanto, si impegna ad adottare tutte le necessarie precauzioni per impedire che ciò accada.

Il Concedente si impegna, altresì, a mantenere riservate e non rivelare a terzi, anche dopo la scadenza o risoluzione del presente Nuovo Contratto, le informazioni riservate di cui al Nuovo Contratto stesso.

Gli obblighi di riservatezza saranno per il Concedente vincolanti per tutta la durata del presente Nuovo Contratto salvo il caso in cui le informazioni debbano essere comunicate in forza di chiare disposizioni di legge, regolamento od ordine di una Pubblica Autorità.

ART. 4- NORMATIVA IN MATERIA AMBIENTALE

Il Concedente dichiara che nella Porzione Locata non vi è presenza di materiali contenenti amianto.

Art. 5- DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Nuovo Contratto costituisce la manifestazione completa degli accordi raggiunti fra le Parti e sostituisce qualsiasi eventuale diversa e precedente pattuizione, anche verbale, tra le stesse intercorsa.

Ogni modifica od integrazione al presente Nuovo Contratto non sarà valida e vincolante se non risulterà da atto scritto debitamente controfirmato per accettazione dalla parte nei cui confronti detta modifica o emendamento dovrà essere fatto valere.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Nuovo Contratto che rappresenta i termini essenziali dello stesso Nuovo Contratto, il Concedente ed il Concessionario fanno espresso rinvio ai termini ed alle condizioni di cui al Precedente Contratto, qui riportato in allegato e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Nuovo Contratto.

Il presente contratto è stipulato in modalità elettronica e sottoscritto con firma digitale secondo disposizioni di legge vigenti in materia.

Fratta Polesine (RO), li 22/12/2017

Il Concedente


(firmato digitalmente)

Il Concessionario


(firmato digitalmente)

Elenco Allegati

Numero Allegato	Titolo Allegato
Allegato A	Precedente Contratto

Con riferimento al sopraesteso testo contrattuale la Locatrice in relazione al disposto nell'art. 1341 Cod. Civ. dichiara che sono stati accettati e vengono qui specificatamente approvati gli articoli: 1) (Durata), 2) (Canoni), 3 (Riservatezza), 4) (Normativa in materia ambientale, 5) (Disposizioni finali).

Fratta Polesine (RO), li 22/12/2017

Per accettazione

Il Concedente


(firmato digitalmente)

WIND Tre S.p.A. Società con azionista unico	La Locatrice Comune di Fratta Polesine
--	---



3441 FRATTA POLESINE

N. 7799

serie 3



303441A

24/11/11

3-3441-A
c. int 30042

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
CON F23

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO DI AREA COMUNALE

Con la presente redatta in 3 (tre) originali, uno per ciascuna delle parti contraenti, ed uno per l'Ufficio del Registro,

tra

Il Comune di Fratta Polesine con Sede in Fratta Polesine, Via Giovanni Tasso n. 37, P.I. 00196200299 rappresentato in questo atto dal [redacted], nato a [redacted] il [redacted], in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica e Vigilanza e domiciliato per la carica presso il Municipio del Comune di Fratta Polesine, a ciò incaricato con Decreto Sindacale n. [redacted] prot. [redacted] in data [redacted] e pertanto che agisce e si obbliga esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Comunale che rappresenta, ed in seguito indicata come "Concedente"

e

"H3G Spa a Socio Unico, con sede legale in Trezzano sul Naviglio (MI) Via Leonardo Da Vinci n. 1, iscrizione al Registro Imprese del Tribunale di Milano e Codice Fiscale 02517580920, partita IVA 13378520152, capitale Sociale € 474.303.795,00.=, interamente versato, rappresentata ai fini del presente atto dai Sig. [redacted] nato a [redacted] il [redacted] e [redacted] nato a [redacted] il [redacted] nella loro qualità di Procuratori Speciali in virtù della procura a rogito Dott. [redacted] Notaio in [redacted], Repertorio n. [redacted] del [redacted] e registrata all'Agenzia delle Entrate di [redacted] il [redacted] numero [redacted] "indicata come, "H3G" o "Concessionario"

(H3G e la Concedente sono anche indicate di seguito collettivamente come le "Parti" e, singolarmente, come la "Parte").

Premesso

Che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 4 ottobre 2011 il Comune di Fratta Polesine (RO) concede in uso alla H3G S.p.A., per il periodo di 9 (nove) anni, una porzione di area comunale in via Palladio per l'installazione di un apparato di telecomunicazioni per la società H3G S.p.A.; che la società H3G S.p.A., con sede legale in Trezzano sul Naviglio (MI) via Leonardo Da Vinci n.1, codice fiscale e partita IVA 13378520152, è operatore di telecomunicazioni dal 2001, per giusta concessione del Ministero delle Comunicazioni rilasciata in data 10/01/2001;

1 OGGETTO

1.1 La Concedente, nella sua qualità di Proprietaria concede in Concessione al Concessionario, che accetta, porzione di terreno di mq. 50 circa sita in Comune di Fratta Polesine, località Fratta Polesine, Via Palladio, distinta nel Catasto



Terreni di Fratta Polesine, Comune di Fratta Polesine al foglio n. 11 , particella n. 354, cat. Catastale seminativo 1, per l'installazione dell'impianto per telecomunicazioni di cui al successivo articolo 4.2, il tutto come risulta dall'allegata planimetria sub Allegato A (di seguito, "**Porzione Concessa**"). La citata planimetria sub Allegato A, sottoscritta dalle Parti, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto (di seguito "**Contratto**").

- 1.2 La Concedente garantisce al Concessionario la facoltà di accesso, in ogni momento e senza restrizioni, alla Porzione Concessa e alle relative vie di accesso, del personale dipendente dal Concessionario o di personale da essa incaricato, munito di chiavi, per compiere le opere necessarie all'installazione dell'impianto per telecomunicazioni di cui al successivo articolo 4.2, nonché per ogni necessità di manutenzione o di servizio.
- 1.3 La Concedente conferma che sulla Porzione Concessa non insistono diritti, personali o reali, di terzi che possano in alcun modo limitarne la piena e completa disponibilità da parte dal Concessionario, la quale resta pertanto manlevata da ogni evizione e pretesa a qualsivoglia titolo, comunque avente causa od occasione dalla fruizione della Porzione Concessa.

2 DURATA

- 2.1 La Concessione avrà la durata di anni 9 (nove) con la decorrenza indicata al successivo articolo 6.
- 2.2 La Concedente consente, invece, che il Concessionario possa recedere anticipatamente dal Contratto in qualsiasi momento, dandone comunicazione alla Concedente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con un preavviso di 90 (novanta) giorni.
- 2.3 In espressa deroga all'art. 41 della Legge n° 392/78, nel caso in cui la Concedente intendesse locare a terzi la Porzione Concessa alla scadenza del Contratto, spetterà al Concessionario il diritto di prelazione in caso di nuova Concessione, ai sensi degli articoli 38, 39 e 40 della legge sopra richiamata.

3 CANONI

- 3.1 Il canone annuo di Concessione è convenuto in Euro 9.000,00 (novemila/00) , suddiviso in quattro rate trimestrali anticipate di Euro 2.250,00 (duemiladuecentocinquanta/00) ciascuna da corrispondersi entro la prima decade di ogni trimestre a cui si afferisce; il pagamento sarà effettuato con bonifico bancario presso l'Istituto di [REDACTED], di [REDACTED] sul conto corrente n. [REDACTED] codice IBAN [REDACTED], intestato al Comune di Fratta Polesine.
- 3.2 Il canone decorrerà e verrà corrisposto, fermo restando quanto previsto al precedente articolo 3.1 in tema di fatturazione se applicabile, dal primo giorno del mese successivo all'avveramento della condizione sospensiva di cui all'art. 6 del presente contratto, momento nel quale verranno corrisposte alla locatrice due annualità anticipate per l'importo complessivo pari ad euro 18.000,00 (diciottomila/00)
- 3.3 Il canone predetto potrà essere aggiornato annualmente in misura percentuale pari al 75% (settantacinque per cento) delle variazioni ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, verificatesi nell'anno precedente, come accertato dall'ISTAT e pubblicato in G.U. ai sensi della Legge

n. 392/78, e comunque in misura non superiore a quella prevista dalle leggi vigenti al momento della stipula del Contratto. Quale base di calcolo della variazione annuale ISTAT, sarà assunto l'indice del secondo mese antecedente il mese di decorrenza del canone, così come individuato al precedente capoverso del presente articolo.

- 3.4 In caso di ritardato pagamento del canone superiore ai 30 (trenta) giorni dalla scadenza del pagamento, la Concedente avrà diritto agli interessi in misura legale calcolati da tale scadenza fino alla data di effettivo pagamento, sempre che tale ritardo non sia ad essa imputabile, secondo quanto indicato al precedente articolo.
- 3.5 E' espressamente vietata, ad entrambe le Parti, la cessione dei crediti di qualsivoglia genere derivanti dal presente Contratto.

4 MANUTENZIONE E DESTINAZIONE DELLA PORZIONE CONCESSA

- 4.1 Il Concessionario provvederà, a sua cura e spese, alla manutenzione ordinaria degli apparati installati e della Porzione Concessa, nonché alla fornitura di tutti i servizi necessari per svolgere la propria attività.
- 4.2 La Concedente prende atto che la Porzione Concessa sarà utilizzata dal Concessionario per la realizzazione di un impianto per telecomunicazioni, anche per adeguamento evolutivo dello stesso, comprensivo di tutte le necessarie strutture, apparati di trasmissione e di alimentazione, antenne, parabole ed apparecchiature radio per la diffusione di segnali di telecomunicazioni, ai fini della fornitura di un servizio di telecomunicazioni (l'"*Impianto*").
- 4.3 Il Concessionario, dopo aver individuato e concordato con la Concedente lo spazio necessario, potrà effettuare sulla Porzione Concessa, a proprie spese, tutti i lavori necessari per il passaggio dei cavi di alimentazione e/o telefonici e ad installare ogni tipo di apparecchiatura che ritenga opportuna, ai fini del corretto funzionamento dell'Impianto od ai fini dell'aggiornamento tecnologico dell'Impianto medesimo.
- 4.4 E' concessa, inoltre, al Concessionario la facoltà di eseguire tutte quelle opere di protezione e sicurezza dell'Impianto (ai sensi del D. Lgs. n. 81/08 e successive modifiche) che ritenga opportune.
- 4.5 Al termine della Concessione, a richiesta della Concedente, il Concessionario provvederà a propria cura e spese, entro i tempi tecnici necessari, alla rimessione in pristino della Porzione Concessa e alla rimozione dell'Impianto.
- 4.6 Il Concessionario avrà la facoltà di presentare istanze e domande alle competenti autorità per le autorizzazioni necessarie all'esecuzione dei lavori di cui ai precedenti capoversi; qualora fosse necessario, la Concedente si impegna a richiedere, in via diretta, le autorizzazioni in questione e a compiere tutta la attività eventualmente necessaria all'ottenimento delle suddette autorizzazioni. In tutti i casi, le relative spese saranno a carico del Concessionario.
- 4.7 La Concedente potrà concedere ad altri operatori nel settore delle telecomunicazioni qualsivoglia diritto di utilizzazione delle restanti parti del terreno di cui è proprietaria diverse dalla Porzione Concessa solo con la previa autorizzazione scritta dal Concessionario e dietro presentazione di idonea relazione tecnica che il nuovo operatore dovrà fornire seguendo le indicazioni di massima fornite dal Concessionario, per stabilire la compatibilità dei nuovi impianti con quelli esistenti e/o previsti dal Concessionario.

5 CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBCONCESSIONE DELLA PORZIONE CONCESSA

- 5.1 La Concedente consente sin d'ora al Concessionario la facoltà di cedere il presente Contratto o subconcedere anche parzialmente la Porzione Concessa a terzi. In entrambi i casi la cessione o la subConcessione saranno comunicati alla Concedente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

6 CONDIZIONE SOSPENSIVA

- 6.1 Le Parti convengono che il presente Contratto diverrà efficace e produrrà i suoi effetti decorso il termine di 3 (tre) mesi dal momento in cui diverrà certo e non contestabile dalla Pubblica Amministrazione il diritto del Concessionario a costruire l'Impianto e quindi al completamento del procedimento amministrativo che, in forza della vigente legislazione e delle sue eventuali modifiche, costituisce presupposto necessario all'installazione dell'Impianto e al suo utilizzo per la fornitura del servizio di telecomunicazioni. Tale evento verrà comunicato alla Concedente con lettera raccomandata A/R.
- 6.2 Alla decorrenza del suddetto termine semestrale sorgerà il diritto della Concedente a percepire il canone di cui al precedente articolo 3
- 6.3 È, tuttavia, facoltà del Concessionario iniziare i lavori di realizzazione dell'Impianto anche in pendenza del termine di 3 (tre) mesi sopra menzionato e, in questo caso, gli effetti del Contratto e l'obbligo di pagamento del canone di cui al precedente articolo 3, decorreranno dal momento di inizio dei lavori, evento che verrà comunicato alla Concedente con lettera raccomandata A/R.


7 CONDIZIONE RISOLUTIVA E RISOLUZIONE ANTICIPATA

- 7.1 Il presente Contratto potrà risolversi, su iniziativa del Concessionario qualora, una volta avverata la condizione di cui al precedente articolo 6, si verifichi almeno una tra le sotto elencate condizioni:
- a) assunzione, da parte delle Pubbliche Amministrazioni competenti e/o della Magistratura, di provvedimenti ostativi, anche se non definitivi, all'installazione dell'Impianto ed al suo utilizzo per la fornitura del servizio di telecomunicazioni;
 - b) mancato conseguimento della disponibilità dei locali, appartenenti a terzi, ove dovranno essere installate le apparecchiature necessarie al funzionamento dell'Impianto.
- 7.2 Nei casi suindicati, il presente Contratto potrà, quindi, essere risolto unicamente dal Concessionario, con effetto immediato, tramite invio di comunicazione scritta a mezzo raccomandata A/R, senza che la Concedente abbia nulla a pretendere dal Concessionario.

8 REGISTRAZIONE

- 8.1 Le spese di registrazione del Contratto, in quanto dovute, saranno sostenute in parti uguali dalla Concedente e dal Concessionario. Il Concessionario, anche per mezzo di terzi da esso incaricati, provvederà allo svolgimento delle relative incombenze.

9 DOMICILI CONTRATTUALI

- 9.1 A tutti gli effetti del presente Contratto le Parti eleggono domicilio in:
- 

La Concedente: Fratta Polesine, Via Giovanni Tasso n. 37

Il Concessionario: Trezzano sul Naviglio (MI) Via Leonardo Da Vinci n. 1

- 9.2 Il domicilio del terzo al quale fosse eventualmente ceduto il presente Contratto ai sensi dell'articolo 5, verrà eletto contestualmente alla comunicazione della nomina o della cessione.

10 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

- 10.1 I dati personali forniti dalle Parti sono tutelati dal D. Lgs. 196/2003 e sue successive modificazioni e integrazioni e pertanto saranno utilizzati al fine esclusivo dell'integrale esecuzione del presente Contratto.
- 10.2 Le Parti autorizzano altresì il trattamento dei dati da parte di soggetti terzi al solo scopo di dare esecuzione al Contratto e/o adempiere agli obblighi di legge, regolamenti, direttive comunitarie e disposizioni di cui al D. Lgs 196/03.

11 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

- 11.1 Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.
- 11.2 Per ogni controversia derivante dal presente Contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Rovigo

Data, 24/11/2011

La Concedente



Il Concessionario

120

Con riferimento al sopra esteso testo contrattuale la Concedente, in relazione al disposto degli artt. 1341 e 1342 c.c., dichiara di accettare e di approvare specificatamente gli articoli: 2 (Durata), 3 (Canoni), 4 (Manutenzione Porzione Concessa), 5 (Cessione del Contratto e subConcessione Porzione Concessa), 6 (Condizione sospensiva), 7 (Condizione risolutiva e risoluzione anticipata), 11 (Legge applicabile e Foro Competente).

Per accettazione

Data,

La Concedente



Strada

Sviluppo A



provinciale

N. 2

OGGIO MA

